IT IT

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, ... C

Progetto

# REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative alle operazioni di volo non commerciali e che modifica il regolamento (UE) n. .../... della Commissione che stabilisce delle regole dettagliate per le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

IT IT

## Progetto

## REGOLAMENTO (UE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

### del [...]

che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative alle operazioni di volo non commerciali e che modifica il regolamento (UE) n. .../... della Commissione che stabilisce norme dettagliate per le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

#### LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

## Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha l'obiettivo di stabilire e mantenere un livello elevato e uniforme livello di sicurezza dell'aviazione civile in Europa. Tale regolamento stabilisce le modalità per conseguire questo e altri obiettivi nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.
- (2) Gli operatori e il personale impegnato nell'utilizzo di certi aeromobili devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008. Ai sensi di tale regolamento, salvo se diversamente previsto dalle norme di attuazione, gli operatori impegnati in operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore devono dichiarare di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'esercizio degli aeromobili.
- (3) Il regolamento (CE) n. 216/2008 impone alla Commissione europea di adottare le necessarie norme di attuazione relative alla fissazione delle condizioni per l'utilizzo in sicurezza degli aeromobili. Il regolamento (UE) n. .../.... ha stabilito tali norme di attuazione per le operazioni di trasporto aereo commerciale.
- (4) Questo regolamento modifica quindi il regolamento (UE) n. .../... al fine di includere aspetti particolari relativi alle operazioni non commerciali.
- (5) Al fine di garantire una transizione agevole e un livello elevato di sicurezza nell'aviazione civile nell'Unione europea, le misure di attuazione devono rispecchiare lo stato dell'arte, incluse le migliori pratiche, e il progresso scientifico e tecnico nel settore delle operazioni di volo. Di conseguenza, è necessario prendere in considerazione i requisiti tecnici e le procedure amministrative concordati sotto gli auspici dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in prosieguo: "ICAO") e le Joint Aviation Authorities europee (in

-

GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

- prosieguo: "JAA") fino al 30 giugno 2009, nonché le norme nazionali esistenti relative a un ambiente nazionale specifico.
- (6) È necessario che l'industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri dispongano del tempo sufficiente per adattarsi al nuovo quadro normativo.
- (7) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia") ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato come parere alla Commissione europea in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. .../... della Commissione è modificato come segue.

- 1. All'articolo 1, paragrafo 1, il testo "e operazioni non commerciali con aeroplani, elicotteri, palloni e alianti" è aggiunto dopo "operazioni di trasporto aereo commerciale con aeroplani ed elicotteri".
- 2. L'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito da quanto segue:
  - "3. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme dettagliate per le operazioni non commerciali e le condizioni e procedure per la dichiarazione da parte degli operatori, e la sorveglianza degli stessi, impegnati nell'utilizzo non commerciale di aeromobili complessi a motore."
- 3. Nell'articolo 1 viene aggiunto un nuovo paragrafo 4:
  - "4. Le altre operazioni di volo, incluse le operazioni in cui un aeromobile viene utilizzato per svolgere determinati compiti o servizi, continuano a essere condotte in conformità alla legislazione nazionale applicabile fino a quando le relative norme di attuazione sono adottate ed effettive."
- 4. All'articolo 5, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
  - "3. Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 8, 9 e 10, gli operatori soddisfano anche le disposizioni pertinenti dell'allegato V del regolamento (UE) .../... nell'utilizzare:"
- 5. All'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), il testo "aeroplani ed elicotteri" è sostituito da "aeroplani, elicotteri, palloni e alianti".
- 6. I seguenti tre paragrafi vengono aggiunti all'articolo 5:
  - "8. Gli operatori di aeroplani ed elicotteri complessi a motore impegnati in operazioni non commerciali dichiarano di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'esercizio di aeromobili e per utilizzare gli aeromobili in conformità alle disposizioni specificate all'allegato III del regolamento (UE) .../... e all'allegato VI di cui al presente regolamento.
  - 9. Gli operatori di aeroplani ed elicotteri non complessi a motore nonché di palloni e alianti impegnati in operazioni non commerciali utilizzano gli aeromobili in conformità delle disposizioni specificate all'allegato VII di cui al presente regolamento.

- 10. In deroga ai paragrafi 1., 8. e 9., le organizzazioni di addestramento approvate conformemente al regolamento (UE) .../... e che conducono addestramento di volo utilizzano:
- (a) aeroplani ed elicotteri complessi a motore in conformità delle disposizioni specificate all'allegato VI di cui al presente regolamento;
- (b) aeroplani ed elicotteri non complessi a motore nonché palloni e alianti in conformità delle disposizioni specificate all'allegato VII di cui al presente regolamento."
- 7. All'articolo 7, il paragrafo esistente viene numerato come paragrafo 1. Viene aggiunto il testo "per le operazioni con aeroplani CAT" dopo "regolamento (CEE) n. 3922/91". Viene aggiunto un nuovo paragrafo 2:
  - "2. Le operazioni CAT con elicotteri e le operazioni non commerciali con aeroplani ed elicotteri complessi a motore continuano a essere condotte in conformità alla legislazione nazionale applicabile relativa alla limitazione dei tempi di volo fino a quando le relative norme di attuazione sono adottate ed effettive."
- 8. All'articolo 9, paragrafo 3, il testo "paragrafo 2" è sostituito da "paragrafi 2 e 4".
- 9. Il seguente paragrafo viene aggiunto all'articolo 9:
  - "4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare:
  - (a) le disposizioni dell'allegato III al regolamento (UE) .../... alle operazioni non commerciali con aeroplani ed elicotteri a motore complessi fino a [2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]; e
  - (b) le disposizioni degli allegati V, VI e VII alle operazioni non commerciali con aeroplani, elicotteri, alianti e palloni fino a [2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]."
- 10. Le seguenti definizioni vengono aggiunte al paragrafo 1 dell'allegato I:
  - "Procedura di avvicinamento con guida verticale (APV), un avvicinamento strumentale che utilizza la guida laterale e verticale, ma che non soddisfa i requisiti stabiliti per le operazioni di avvicinamento e atterraggio di precisione, con un'altezza di decisione (DH) non inferiore a 250 ft e una portata visiva di pista (RVR) non inferiore a 600 m.
  - "Aeroporto accettabile dal punto di vista meteorologico", un aeroporto adeguato in cui, per il tempo di utilizzo previsto, le osservazioni o previsioni meteorologiche, o qualsiasi combinazione delle due, indicano che le condizioni meteorologiche saranno uguali o superiori ai minimi operativi dell'aeroporto e le osservazioni relative alle condizioni dello stato della superficie della pista indicano che sarà possibile effettuare un atterraggio in sicurezza."
- 11. Vengono inseriti i nuovi allegati VI e VII come indicato negli allegati a questo regolamento.

#### Articolo 2

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento viene applicato a partire dal [giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per la Commissione [...]
Il presidente